

**STAZIONE APPALTANTE DI
COMUNE DI CATTOLICA**

**CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOWLING NEL NUOVO PALAZZETTO
DELLO SPORT**

CIG 9437799E1A CUP G63B20000130001

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,

presso la Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Sig. Baldino Gaddi, nato/a a Rimini il 24 luglio 1965, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore 5 e quindi e per conto e in rappresentanza del Comune di Cattolica, con sede in P.le Roosevelt n. 5 – C.F. 00343840401, domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del Settore 5 in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2015 e ss.mm.ii. e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000, denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

E

Il/La Sig., nato/
a a, il,
residente a, in Via, n.
nella sua qualità di, dell'Impresa,
con sede legale in, Via, n., C.F./

P.IVA di seguito nel presente atto

denominato "appaltatore" comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

– che con delibera di G.C. n....., del....., è stato approvato il progetto definitivo dei lavori sopra citati, redatto dalla società Mynd Ingegeria Srl nella persona dell'Ing. Nicola Somà per un importo complessivo di euro 7.000.000,00=, di cui euro 2.180.829,73= per lavori e progettazione esecutiva da appaltare;

– che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il prezzo fisso di cui all'art. 95 comma 7 del decreto sopra richiamato e come da verbali di gara in data....., approvati dal Responsabile del servizio con determinazione n.del.....è risultata aggiudicataria l'Impresa che ha conseguito un punteggio di .../100.

- che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede esse parti, al fine di regolarizzare l'accordo stesso mediante formale atto,

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa

l'appalto che ha per oggetto:

- la redazione della progettazione esecutiva;

- la realizzazione di tutte le opere e le provviste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i **Lavori di Riqualificazione dell'ex Bowling nel nuovo**

Palazzetto dello Sport di Cattolica .

2. L'importo contrattuale ammonta ad euro....., di cui €

..... per progettazione esecutiva ed € per lavori

(comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 26.819,91=) da assoggettarsi ad I.V.A.,

ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel Capitolato speciale di

appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile

2000, n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche elencate e

l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e

coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano

di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);

e) il cronoprogramma;

f) il patto di integrità adottato dal Comune di Cattolica;

g) il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cattolica.

h) Le relazioni predisposte dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti

migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara [Elab, Elab..... Elab.....

ecc].

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 2-bis – MIGLIORAMENTI OFFERTI DALL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.

2. In particolare l'appaltatore dovrà:¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Elencare le proposte migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO 3.1. – TERMINI E PENALI FASE PROGETTAZIONE

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante completa di tutti i suoi contenuti così come definito nel CSA entro il termine perentorio di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla ricezione della comunicazione del RUP di avvio della progettazione esecutiva dopo la firma del contratto.

Si rinvia all'art. 2.10.1 del CSA per gli altri step relativi alla fase di progettazione che il progettista deve rispettare.

In caso di **ritardo nella presentazione del progetto esecutivo** troverà applicazione la penale prevista dall'art. 2.10.2 del CSA mentre si rinvia al paragrafo 2.6 lett r) del CSA per la **risoluzione del contratto** per ritardo di oltre 30 giorni nella presentazione del progetto.

Nel caso di **ritardo degli altri termini contrattuali** stabiliti nella fase di progettazione di cui al precedente art. 2.10.1 del CSA, troverà applicazione una penale pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale della progettazione.

ARTICOLO 3.2. TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **365** giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 2.11.6 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile

all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 4.1 PAGAMENTI PROGETTISTI

1. Il compenso relativo alla progettazione (oltre IVA ed oneri contributivi) deve intendersi **A CORPO** e sarà erogato direttamente così come previsto dall'art. 59 comma 1 quater del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei progettisti sulla base della seguente tempistica:

40% all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;

25% all'inizio dei lavori (e comunque non oltre 12 mesi dalla validazione del progetto);

25% alla fine lavori (e comunque non oltre 24 mesi dalla validazione);

10% a seguito del Collaudo positivo delle opere (o fine lavori a discrezione del RUP e comunque non oltre 30 mesi dalla validazione).

2. La Stazione Appaltante liquiderà direttamente il compenso di cui sopra ai progettisti nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti al momento del pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche.

ARTICOLO 4.2 – PAGAMENTI LAVORI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati

risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro **300.000,00**.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.
..... emessa da
..... in dataper un importo di

euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo di €

.....emessa da.....in

data..... al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice

da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza

maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi

nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio per un importo minimo garantito [di euro 500.000,00] non inferiore a quanto

prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 6 bis – SPECIFICA POLIZZA RESPONSABILITA' PROGETTISTA

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il progettista incaricato

dall'Appaltatore dovrà presentare **SPECIFICA polizza di responsabilità civile**

professionale del progettista - rilasciata dalla compagnia assicurativa autorizzata

all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea -

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle

attività a essa connesse, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e sino alla

data d'emissione del certificato di collaudo. Tale polizza copre, i rischi derivanti anche da

errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo, che abbiano determinato a

carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, che

l'amministrazione dovrà sopportare in caso di varianti rese necessarie per errori di

progettazione e deve avere un massimale pari a almeno **Euro 1.000.000,00** . Se il

contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

ARTICOLO 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'[articolo 67](#) del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'[articolo 84, comma 4](#) del medesimo decreto.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

4. Si rinvia all'art. 2.6 del CSA per le altre ipotesi di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 – DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000, nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura completa di tutti i dati occorrenti alla sua liquidazione (codice CIG, numero di impegno e numero di conto corrente dedicato), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, in Cattolica presso la Tesoreria Comunale – Unicredit– filiale di Cattolica esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Codice CIG da utilizzare è il seguente: **9437799E1A**.
Il codice univoco Ufficio IPA destinatario di fattura elettronica del Comune di Cattolica è: UF5EHE.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ARTICOLO 12 – ANTICIPAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al **30% dell'importo contrattuale** e quindi pari ad €che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

2. L'appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

5. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

-;
-

6. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è **9437799E1A**.

8. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 14 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dall'Amministrazione Aggiudicatrice soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022 convertito con modificazioni nella Legge n. 25 del 28 marzo 2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata

ARTICOLO 15 – CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rimini

ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, bolli, imposte e tasse) nessuna esclusa.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F24, conservato agli atti d'ufficio.

2. La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parte seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986, su richiesta e a spese della parte interessata.

ARTICOLO 19 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

2. Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ARTICOLO 20 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

PUBBLICI

1. Il dr. Baldino Gaddi dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R. 16/4/2013, n° 62, riguardante il "codice di comportamento dei dipendenti pubblici", non avendo stipulato con l'Appaltatore contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data odierna.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e del Codice di comportamento del Comune di Cattolica l'Appaltatore, che dichiara di averne preso visione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione o la decadenza del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ARTICOLO 21 – ULTERIORI OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

2. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del contratto e si impegna a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 22 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI

DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Cattolica quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOWLING NEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, l'Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

PER IL COMUNE DI CATTOLICA

DOTT. BALDINO GADDI

PER L'APPALTATORE

.....